

## CAPITOLO III

### LE RISORSE IMMATERIALI NEL BILANCIO DI ESERCIZIO

#### 3.1 Introduzione

Al fine di poter inquadrare concettualmente le caratteristiche salienti del modello di bilancio comunitario, nonché del modello di bilancio internazionale, è opportuno svolgere alcune considerazioni prima di procedere a verificare gli aspetti valutativi in relazione ai fattori immateriali nel solo contesto domestico.

L'attuale contesto operativo, nel quale confluiscano stimoli e riflessioni provenienti dal mondo delle imprese, delle professioni ed in genere dai mercati, evidenzia sempre più l'esigenza di porre al centro del dibattito scientifico il ruolo della comunicazione economico-finanziaria ed in particolar modo del bilancio<sup>230</sup>.

Quanto sopra determina una fase di ricognizione ed eventualmente di rivisitazione dello stato dell'arte con riferimento alle nuove istanze oggi proposte.

Si può validamente sostenere come, nella costruzione di una teoria generale del bilancio, non si possa prescindere dal contesto ambientale e di mercato di riferimento entro il quale una determinata impresa opera e svolge la propria funzione di produzione di ricchezza, nonché dal modello di governo aziendale<sup>231</sup>.

Per quanto concerne quest'ultimo aspetto, in dottrina vengono riconosciuti tre differenti modelli di riferimento:

---

<sup>230</sup> Molteplici sono gli studi e gli approfondimenti sul tema del bilancio e della comunicazione economico-finanziaria. Fra essi, si segnalano P.E. CASSANDRO, *Trattato op. cit.*; G. CATTURI, *La redazione del bilancio di esercizio. Secondo la dottrina, la normativa comunitaria, civilistica e fiscale*, Cedam, Padova, 2003; G. CAVAZZONI, L. M. MARI, *Il bilancio di esercizio*, Giappichelli, Torino, 1999, G. CERIANI, *Alcuni fondamenti sul concetto di bilancio nella dottrina economico aziendale italiana in L'analisi degli effetti sul bilancio dell'introduzione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS*, Vol. I Rirea, 2007; G. CERIANI, *Il bilancio di esercizio*, Giuffrè, Milano, 1991; F. DEZZANI, P. PISONI, L. PUDDU, *Il bilancio*, Giuffrè, Milano 2001; N. DI CAGNO, *Informazione contabile e bilancio di esercizio*, op. cit; M. MILONE, *Il bilancio di esercizio. Normativa civilistica, principi contabili nazionali ed internazionali*, Franco Angeli, Milano, 2° ed. aggiornata, 2008; G. PAOLONE, *Il bilancio di esercizio: funzione informativa, principi, criteri di valutazione*, Giappichelli, Torino, 2004; S. SARCONI, *Il bilancio annuale delle società di capitali e la quarta Direttiva CEE*, Cacucci, Bari, 1989; F. SUPERTI FURGA, *Il bilancio di esercizio italiano secondo la normativa europea*, Giuffrè, Milano, 1997; S. TERZANI, *Il sistema dei bilanci*, Franco Angeli, Milano, 2002.

<sup>231</sup> Sugli assetti proprietari e sui modelli di gestione si veda U. BERTINI, *Il governo dell'impresa tra managerialità e imprenditorialità*, in *Scritti di Economia aziendale per Egidio Giannesi*, Pacini, Pisa, 1987; V. CODA, *Proprietà, lavoro e potere di governo dell'impresa*, Giuffrè, Milano, 1967; L. GUATRI, S. VICARI, *Sistemi di impresa e capitalismo a confronto*, Egea, Milano 1994, I. MARCHINI, *Il governo della piccola impresa. Le basi della conoscenza*, Volume I, Aspi/Ins Edit, Urbino-Genova 2000.

-*Modello padronale*: la comunicazione economico-aziendale ha una valenza informativa quasi esclusivamente interna perché rivolta alla proprietà; la modalità di redazione del bilancio appare flessibile;

-*Modello consociativo*: la comunicazione economico-aziendale ha una valenza informativa sia interna che esterna perché rivolta agli azionisti, ai dipendenti e agli investitori; la modalità di redazione del bilancio appare moderatamente flessibile;

-*Modello public company*: la comunicazione economico-aziendale ha una valenza informativa quasi esclusivamente esterna perché rivolta agli investitori; la modalità di redazione del bilancio appare rigida.

Dai modelli qui sinteticamente esposti si evince come, nella dottrina, il bilancio venga interpretato quale strumento comunicazionale di notevole rilievo che, se impostato e costruito con regole contabili coerenti con le finalità sottostanti, permette di attrarre l'insieme delle risorse materiali ed immateriali necessarie al fine di poter svolgere nel migliore dei modi il processo di produzione, tenendo ben presente la condizione-obiettivo di fondo dell'economicità.

Risulta evidente, allora, come un determinato modello di bilancio si caratterizzi in relazione alla sua stessa finalità ed al connesso contenuto<sup>232</sup>.

Il bilancio è strettamente legato ai fatti di gestione nella misura in cui accoglie quantità e valori direttamente desumibili dalle operazioni e dagli accadimenti che scaturiscono dalla gestione aziendale. In altre parole, esso traduce l'espressione di un sistema di valori<sup>233</sup> la cui rappresentazione e determinazione è strettamente collegata alla definizione di un modello convenzionale utilizzato a tal uopo.

---

<sup>232</sup> Sull'importanza della relazione finalità – oggetto, si veda Viganò che testualmente afferma: «Confondere il contenuto, l'oggetto con la funzione, lo scopo rappresenta un grave freno alla conoscenza di un fenomeno. E' allora che si deve più correttamente indicare, se si condivide questa tesi, che il bilancio di esercizio è un modello che ha *un suo contenuto*». E. VIGANÒ, *Contenuto e finalità del bilancio*, Cedam, Padova, 2007, p. 19 e ss.

<sup>233</sup> Sul bilancio quale sistema di valori per tutti vedasi N. DI CAGNO, *Op. cit.*, p. 35 e ss.

### 3.2 *Modello comunitario e modello internazionale: caratteristiche generali*

Bisogna, dunque, comprendere se le misurazioni del reddito e del capitale, realizzate nell'ambito del processo di formazione del bilancio, siano effettuate in coerenza con le finalità sottostanti il rendiconto di periodo e se, conseguentemente, siano utili alle necessità informative di coloro i quali debbano poi usufruire operativamente di tale documentazione, in un determinato contesto ambientale.

Si può affermare che l'oggetto del sistema informativo contabile, a partire dalla fase iniziale di rilevazione di singoli accadimenti aziendali sino al processo di rappresentazione dell'insieme dei valori tramite appositi conti di sintesi, sia rappresentato dalla conoscenza del risultato economico di periodo e del relativo capitale di funzionamento<sup>234</sup>.

Il reddito ed il capitale<sup>235</sup> rappresentano momenti differenti ma strettamente interconnessi di un unico oggetto di analisi, vale a dire del sistema aziendale; tale legame si manifesta anche nel corso del procedimento valutativo degli elementi che li costituiscono.

La valutazione del capitale di funzionamento dell'azienda può seguire una logica sistemica oppure una logica analitica. Il nesso di collegamento risulta evidente alla luce del fatto che la determinazione del reddito può avvenire come differenza tra capitale finale e capitale iniziale; ciò conduce all'approfondimento dell'importante concetto di capital maintenance<sup>236</sup>.

L'esigenza di determinazione del reddito di periodo impone la definizione del principio di competenza<sup>237</sup>, che si esplicita attraverso il principio della realizzazione dei ricavi e quello dell'inerenza dei costi. Il principio di competenza può seguire due differenti logiche che conducono a configurazioni di reddito diverse tra loro:

---

<sup>234</sup> Sull'importanza del momento rilevazionale e sulle sue differenti articolazioni, per tutti si veda P. E. CASSANDRO, *Le rilevazioni aziendali*, Cacucci, Bari, 1975.

<sup>235</sup> Sui concetti di reddito e capitale, tra gli altri, si vedano P. BELL, *The Theory and measurement of business income*, Berkley, University of California Press, 1961; T. A. LEE, *Reddito e valore. Problemi di misurazione*, Egea, Milano 1994, P. ONIDA, *Op. Cit.*; G. ZAPPA, *Op. Cit.*; G. ZAPPA, *Le produzioni nell'economia dell'impresa*, Vol. 1, Giuffrè, Milano, 1956.

<sup>236</sup> Sul concetto di capital maintenance si veda M. ALLEGRINI, *L'informativa di periodo nella comunicazione economico-finanziaria*, Giuffrè, Milano, 2003; S. CATUOGNO, *Configurazione di reddito a valori correnti e modelli di capital maintenance*, Cedam, Padova, 2003.

<sup>237</sup> Sul principio di competenza vedasi U. SÒSTERO, *Il postulato della competenza economica nel bilancio di esercizio*, Giuffrè, Milano, 1998. Inoltre: A. LIONZO, *Il postulato della competenza nel contesto dei principi contabili internazionali*, in « Rivista dei Dottori Commercialisti », n. 4, 2007, Giuffrè, Milano; G. MELIS, A. MELIS, A. PIDÌ, *I postulati della prudenza e della competenza nella redazione del bilancio di esercizio: normativa italiana e principi contabili IASB*, in L'analisi degli effetti sul bilancio dell'introduzione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS, in « Rirea », 2007.

- la “logica del rinvio dei costi”, che conduce alla determinazione del reddito contabile (reddito prodotto/reddito realizzato) se si applica il criterio di valutazione del costo storico, oppure alla determinazione del reddito corrente basato su criteri di valutazione secondo valori correnti in entrata (valori di mercato);

- la “logica dell’anticipazione dei ricavi”, che conduce alla determinazione del reddito realizzabile se si applicano criteri di valutazione a valori correnti in uscita (valori attualizzati di presunto realizzo), oppure alla determinazione del reddito economico basato su criteri di valutazione a valori economici.

Ferma restando l’unitarietà del bilancio, le finalità possono essere differenti tra loro (rendiconto dell’operato dell’organo amministrativo, strumento di garanzia per i terzi - in particolar modo per i creditori sociali-, definizione e valutazione delle performance aziendali, strumento utile agli investitori per orientare le proprie decisioni di investimento dei capitali in una data impresa, ecc.).

Contenuti e finalità influenzano, dunque, in modo diretto l’individuazione di uno schema convenzionale di riferimento, la cui validità teorica ed utilità in termini operativi sarà tanto maggiore quanto più coerente e logico risulterà il rapporto finalità–oggetto–convenzione<sup>238</sup>.

In tal senso, risulta evidente l’importanza di costruire modalità divulgative dei conti d’impresa tenendo ben presente la relazione intercorrente tra finalità, contenuti, esigenze informative dei destinatari e contesto di mercato in cui si opera.

Il contesto italiano vede dominare il proprio scenario dal modello comunitario, che rappresenta il principale riferimento per la maggioranza delle imprese domestiche; d’altro canto, sul piano internazionale si guarda invece al modello IAS/IFRS<sup>239</sup>, che rappresenta il percorso da adottare per le imprese caratterizzate da *public accountability*. Queste ultime entità operano un ricorso sistematico ai mercati finanziari, attesa la quotazione e la negoziazione dei propri titoli di proprietà presso gli stessi e le istituzioni finanziarie, in genere, in relazione alla particolare attività svolta di gestione e detenzione di asset per

---

<sup>238</sup> Sempre sul tema vedasi E. VIGANÒ, *op.cit.*

<sup>239</sup> Sul modello internazionale vedasi: A. COSTA, *L’azienda, l’economia globale e i principi contabili internazionali*, Cacucci, Bari, 2004; F. DEZZANI, “Principi civilistici” e “principi IAS/IFRS: “Sistemi alternativi” per la redazione del bilancio di esercizio, in « Rivista Italiana di Ragioneria ed Economia Aziendale », n. 3, 2006; R. DI PIETRA, *Omologazione degli IAS/IFRS, evoluzione legislativa e ruolo del Framework nello IASB*, in *L’analisi degli effetti sul bilancio dell’introduzione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS*, Vol. I Rirea, 2007, M. POZZOLI *Le tecniche di valutazione: lineamenti generali*, in *L’analisi degli effetti sul bilancio dell’introduzione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS*, Vol. II Rirea, 2007; A. PROVASOLI, *La modifica alla disciplina del bilancio e i principi contabili internazionali IAS/IFRS*, in « Rivista dei Dottori Commercialisti », n. 3, 2003, Giuffrè, Milano.

conto di soggetti terzi.

In tale ambito, subentra in aggiunta l'attività avviata dallo IASB, il cui fine è portare alla formulazione di un set di principi contabili valevoli per le cosiddette piccole e medie imprese (*SMEs*) con l'intento di giungere ad una maggiore comparabilità dei rendiconti di periodo in termini di spazio e tempo.

In linea generale e come considerazione preliminare, è opportuno specificare che la scelta di un percorso valutativo basato sul costo storico o sul fair value non rappresenta semplicemente un'opzione per un determinato metodo di contabilizzazione, ma comporta un intervento incisivo e rilevante sulla funzione del rendiconto di periodo, dai risvolti economici con riferimento al fair value, giuridici in relazione al costo storico.

Percorsi valutativi basati sul costo storico portano ad individuare lo stesso quale strumento di tutela dei terzi, evitando l'evidenziazione di utili da valutazione che, in quanto tali, non risultano ancora realizzati.

In tal senso, è opportuno evidenziare come un approccio più attualizzato al concetto di tutela vedrebbe quale miglior garanzia per i portatori d'interessi la possibilità di dimostrare la reale ed effettiva capacità dell'impresa di generare flussi finanziari e reddituali. In merito, allora, risulta evidente come una contabilizzazione degli accadimenti aziendali basata su parametri più in linea con i valori correnti meglio rappresenterebbe le dinamiche d'impresa.

È noto come il processo di misurazione del reddito debba essere condotto in maniera tale da non ledere l'integrità economica del capitale, necessaria a garantire all'attività dell'azienda una continuità temporale tale da rispettare il principio della perdurabilità, proprio del sistema aziendale.

Il problema valutativo nell'ambito della formazione delle quantità di bilancio consiste nel misurare gli effetti delle operazioni in corso di svolgimento al termine del periodo convenzionale di riferimento.<sup>240</sup> In sostanza, si tratta di definire gli esiti economici e la distribuzione degli stessi in relazione al principio della competenza.

È su queste quantità, che certamente predominano rispetto a quelle inerenti fatti già avvenuti e come tali oggettivamente misurabili, che si “gioca” la partita bilancio, con riferimento alla sua capacità di cogliere in maniera adeguata le vicende economiche attinenti il sistema d'impresa.

---

<sup>240</sup> Sulle logiche valutative vedasi P. CAPALDO, *Reddito, capitale e bilancio di esercizio*, Giuffrè, Milano 1998; P. E. CASSANDRO, *Trattato op. cit.*, V. CODA, *Introduzione alle valutazioni di bilancio*, Venezia, 1973; G. FERRERO, *La valutazione del capitale di bilancio. Logica economico comparativa della valutazione. Legislazione vigente e direttive comunitarie. Principi contabili*, Giuffrè, Milano, 1988.

Questo avviene nella misura in cui la determinazione degli effetti economici delle operazioni in corso di svolgimento, dalle quali scaturiscono elementi attivi e passivi del capitale di funzionamento, viene effettuata in relazione ed in coerenza con determinate ipotesi valutative, funzionali alla sopravvivenza dell'organismo impresa nel tempo. Se ciò non avvenisse, si creerebbero le condizioni per procedere a distribuzioni di utili, che successivamente apparirebbero non reali, intaccando in tal modo la conservazione e la funzionalità economica del capitale.

Il modello comunitario, che nel contesto italiano vede come riferimento le norme del Codice Civile ed i principi contabili nazionali in chiave interpretativo-integrativa<sup>241</sup>, individua nel postulato della prudenza l'elemento centrale nel processo di attribuzione dei valori alle quantità aziendali.

Per coloro che debbono redigere il bilancio, quest'assunzione si traduce nel ricorso al minore dei valori per quanto concerne le attività ed i ricavi, ed al maggiore dei valori con riferimento alla determinazione delle passività e dei costi.

Il principio generale di riferimento è rappresentato dal costo storico, a cui si può derogare in determinati casi ricorrendo al valore di mercato, solo se inferiore al primo parametro.

Altresì, negli ultimi tempi, si registra un maggior ricorso al concetto di realizzazione, nell'accezione di riconoscimento economico delle variazioni di tipo patrimoniale non ancorate al processo effettivo di scambio con economie terze, per quanto attiene a determinati accadimenti aziendali che, interpretati e valutati in modo differente, perderebbero del tutto il proprio significato (solo a titolo esemplificativo vedasi la valorizzazione delle rimanenze dei lavori in corso su ordinazione, la valutazione delle partecipazioni rilevanti con il metodo del patrimonio netto o ancora le partite correnti espresse in moneta estera<sup>242</sup>).

Dall'impostazione appena delineata emerge, comunque, come il principio della prudenza valutativa nell'ambito dei principi generali di redazione sia da ritenersi prioritario

---

<sup>241</sup> Sul ruolo e sulla funzione dei principi contabili si veda S. ADAMO, *Problemi di armonizzazione dell'informazione contabile. Processi - Attori - Strumenti. Un modello interpretativo*, Giuffrè, Milano, 2001; G. BRUNI, *I principi contabili. Fondamenti e percorsi evolutivi*, in « Rivista dei Dottori Commercialisti », n. 1-2, 2004, Giuffrè, Milano; CAPODAGLIO G., *I principi contabili in Italia e le loro prospettive future*, in Atti del Convegno Internazionale su "L'armonizzazione dei principi contabili in Europa", in « Rirea », 2003; V. CODA, *Trasparenza del bilancio di esercizio e principi contabili*, in « Rivista dei Dottori Commercialisti », n. 2, 1983, Giuffrè, Milano; L. MARCHI, *Evoluzione dei principi contabili e dei criteri di valutazione: dal costo al fair value*, in « Il Nuovo Management », n. 1-2-3, 2004.

<sup>242</sup> Sul punto vedasi S. FORTUNATO, *Dal costo storico al "fair value": al di là della rivoluzione contabile*, in « Rivista delle Società », n. 5, 2007, Giuffrè, Milano; L. MARCHI, *Op.Cit.*

nel processo di misurazione del reddito di periodo e del connesso capitale di funzionamento.

In tale contesto, il principio della competenza economica trova un'applicazione operativa traducendo lo stesso in termini alquanto rigidi. Infatti, la possibilità di consentire l'iscrizione di un ricavo è legata all'effettuazione dello scambio, avendo come punto di riferimento il prezzo di compravendita corrisposto tra le parti.

In altri termini, la concreta attuazione del principio della competenza economica avviene nel contesto domestico ricorrendo alla logica tradizionale del rinvio dei costi. La stessa, in estrema sintesi, definito il momento della contabilizzazione dei ricavi come sopra rappresentato, realizza la correlazione costi-ricavi operando sostanzialmente sui primi.

Tutti i costi riferibili a ricavi manifestati e realizzati in termini di scambio avvenuto vengono imputati al periodo in questione.

La possibilità di iscrizione anticipata di componenti negativi è legata principalmente alla costituzione di fondi rappresentativi di passività presunte, in relazione a rischi già individuabili sotto l'aspetto economico, anche se non manifestati in termini finanziari.

I costi che non possono essere individuati come testé detto debbono essere rinviati ai periodi successivi, per far sì che possano essere correlati ai ricavi che si manifesteranno, previa verifica della capacità di recupero degli stessi in funzione di un congruo flusso di ricavi futuri<sup>243</sup>.

Sempre dal quadro in sintesi delineato, scaturisce poi il principio di asimmetria tra perdite ed utili non realizzati, richiedendo l'iscrizione delle prime, l'impossibilità di procedere alla contabilizzazione dei secondi.

Si perviene, così operando, ad una configurazione di reddito realizzato - prodotto, a cui ricollegare la forte esigenza di conservazione ed integrità del capitale di funzionamento, ancorato alla logica dell'*historical cost*, il tutto frutto di un approccio sistemico alle problematiche valutative di bilancio. In definitiva, dall'impostazione in parola, emerge la matrice reddituale del sistema di bilancio così delineato.

Si noti, comunque, un graduale avvicinamento al concetto di reddito maturato, nella misura in cui per alcune fattispecie valutative, si ribadisce, è possibile o meglio auspicabile il ricorso a valorizzazioni non più legate strettamente al costo storico.

In modo correlato, il capitale di funzionamento assume una configurazione *mista*,

---

<sup>243</sup> Sul punto P. Capaldo testualmente afferma: «...A questo proposito, occorre ricordare che il rinvio dei costi è, in ogni caso, subordinato alla verifica della loro "ricuperabilità" attraverso i ricavi futuri. », in P. CAPALDO, *Op. cit.*, p. 67 e ss.

attesa la simultanea presenza di elementi espressi a costo storico o a valori correnti.

In ultimo, occorre specificare che il quadro concettuale così delineato non deve portare ad una applicazione distorta *dell'uso* della prudenza, determinando misure di reddito e capitale annacquato o creando riserve occulte<sup>244</sup>.

Al contrario e se si vuol riscontrare un adeguato grado di coerenza all'interno del sistema valutativo oggetto di riflessione, il principio in questione deve implicare un atteggiamento sano e consapevole delle scelte di bilancio e della loro importanza, che debbono caratterizzarsi per imparzialità, ragionevolezza e verificabilità delle assunzioni di base.

Non esiste in tal senso un risultato "reale", i processi di stima devono piuttosto condurre alla determinazione di un reddito *razionale*<sup>245</sup>, quantificato in funzione del concetto di razionalità amministrativa, che guardi sì con attenzione al momento della distribuzione del reddito, ma che, al contempo, indirizzi la stessa verso il conseguimento di un equilibrato svolgimento dell'attività aziendale nel tempo<sup>246</sup>; quanto specificato deve, altresì, fondarsi su un processo valutativo dove le scelte concretamente compiute si caratterizzino per chiarezza, trasparenza e dimostrabilità con riferimento alle ipotesi sottostanti alla valutazione stessa.

Nel contesto domestico, anche allorquando si ritiene di dover valorizzare elementi del capitale riferendosi a parametri desumibili dall'andamento del mercato, assistiamo ad un recupero del principio della prudenza non tanto in chiave estimativa quanto in fase distributiva della ricchezza generata, nella misura in cui viene previsto l'accantonamento dei maggiori valori in riserve del patrimonio non distribuibili fino all'effettivo realizzo.

Sempre in tale contesto, invero, si è cercato da sempre di dare concreta attuazione a quanto appena riferito attraverso:

- l'esplicitazione della finalità del bilancio nell'ambito dell'art. 2423 del Codice Civile, che individua la stessa nella rappresentazione chiara, veritiera e corretta della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa;
- una visione sistemica del processo valutativo di bilancio, ancorata saldamente al principio del costo storico;
- una forte e prioritaria considerazione del principio della prudenza, anche a scapito

---

<sup>244</sup> Sul concetto di riserva, vedasi P. E. CASSANDRO, *Le riserve occulte*, in *Scritti vari, op. cit.*; E. CAVALIERI, *Le riserve nell'economia dell'impresa*, Cedam, Padova, 1983.

<sup>245</sup> Su tale concetto si veda P. E. CASSANDRO, *Trattato, op. cit.*

<sup>246</sup> F. DEZZANI, *La neutralità del bilancio di esercizio oggetto della certificazione e i principi contabili generalmente accettati*, in Studi in onore di P. ONIDA, Giuffrè, Milano, 1981; N. DI CAGNO, *Sugli obiettivi dell'informazione contabile*, in « Rivista dei Dottori Commercialisti », n. 5, 1999, Giuffrè, Milano.

della competenza economica, postulato quest'ultimo che, nell'ambito dei principi generali di sistema, sappiamo essere meglio deputato a svolgere una interpretazione degli accadimenti aziendali in chiave economica.

Viene da chiedersi se l'insieme della strumentazione disponibile sia in linea o meno con le enunciazioni svolte.

Sul punto ed in sintesi, si può affermare quanto segue:

- la finalità risulta formulata in maniera eccessivamente generica, tanto da assumere una configurazione di tipo teorico;

- l'utilizzo nella stessa di termini che mal si adattano ad un processo di valutazione, che vede la presenza considerevole di stime, congetture ed aspettative circa l'evoluzione futura delle dinamiche aziendali.

In tal senso, l'insieme delle regole sotto ordinate al fine possono ben funzionare a prescindere dallo stesso.

In aggiunta, per quanto concerne l'informazione di natura finanziaria, è ben noto che il bilancio, accogliendo in sé la sintesi di accadimenti già verificatisi, anche se in chiave prospettica, risulti poco utile. Necessiterebbe, infatti, un giudizio di previsione che può essere formulato ricorrendo solo ad appositi piani finanziari<sup>247</sup>.

Per quanto riguarda il modello internazionale<sup>248</sup>, lo stesso si connota per il ricorso in via prioritaria al principio di realizzazione dei ricavi legato non alla definizione dello scambio, bensì alla maturazione degli stessi in relazione agli eventi ed alla loro verifica di attendibilità. Nel Framework dello IASB, che rappresenta il quadro concettuale di riferimento dove vengono tracciate le linee guida del sistema comunicazionale di bilancio a livello internazionale, la finalità del bilancio d'esercizio viene fatta coincidere con l'esigenza di ottenere informazioni relative alla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica utili ad una serie di interlocutori per l'assunzione di decisioni economiche.

Nello specifico, poi, le esigenze sopra menzionate vengono fatte coincidere con quelle degli investitori che debbono effettuare decisioni di investimento nel capitale azionario e che, conseguentemente, hanno la necessità di conoscere la capacità di quella data impresa di generare flussi di cassa o mezzi equivalenti.

Si può affermare che la tradizione legata al costo storico abbia contribuito a

---

<sup>247</sup> Sull'importante concetto di pianificazione vedasi P. E. CASSANDRO, *La pianificazione aziendale*, Cacucci, Bari, 1978 p. 5 e ss.

<sup>248</sup> Il tema in questione risulta trattato negli studi di ragioneria internazionale; sugli stessi vedasi, R. DI PIETRA, *Ragioneria internazionale ed armonia contabile*, Cedam, Padova, 2000; F. GIACCARI, *Lineamenti di ragioneria internazionale*, Cacucci, Bari, 2005; S. ZAMBON, *Profili di ragioneria internazionale e comparata. Un approccio per aree tematiche*, Cedam, Padova, 1996.

sviluppare maggiormente il concetto di reddito contabile, il cui processo di misurazione avviene sulla base degli eventi passati e, quindi, delle transazioni già registrate.

Un sistema valutativo che individui il proprio cardine nel principio del fair value avvicinerrebbe i concetti di reddito e capitale ad una visione maggiormente economica, nella quale il primo trova identificazione nel valore attuale dei flussi futuri di ricchezza, il secondo si tradurrebbe nella parte del capitale giunta a maturazione in chiave economica; il tutto, ponendo la massima attenzione alla conservazione del capitale, atteso che si può parlare di reddito in senso economico solo allorquando il capitale iniziale risulta essere stato conservato. Ed è proprio la portata applicativa del concetto di maturazione economica e, quindi, della competenza che porta a differenziare i due modelli di bilancio<sup>249</sup>.

In termini applicativi e nell'ambito dei principi generali di costruzione del bilancio orientare le scelte valutative in un contesto dove trova maggiore enfasi il principio della competenza o diversamente quello della prudenza incide direttamente sulla misurazione del capitale e del reddito, anche in relazione al grado di attendibilità e significatività dello stesso processo di valorizzazione<sup>250</sup>.

L'interpretazione operativa del principio della competenza economica è legata alla logica dell'anticipazione dei ricavi, dove la correlazione costi-ricavi avviene basandosi principalmente sulla modalità di contabilizzazione dei ricavi.

Infatti, oltre ai ricavi già conseguiti in virtù dell'avvenuto processo di scambio, al periodo in questione vanno riferiti i ricavi che, sulla base di giudizi formulati in maniera attendibile e verificabile, si ritiene di poter conseguire nell'immediato futuro grazie a politiche gestionali svolte nell'esercizio di riferimento.

Il percorso appena delineato, anticipando gli effetti delle operazioni in corso, dovrebbe basarsi sulla reale possibilità di disporre di previsioni puntuali ed affidabili riferite ad un orizzonte temporale non molto esteso, pena la perdita di attendibilità.

A ben vedere, tale logica risulterebbe più in linea con il paradigma che caratterizza il processo di valorizzazione del capitale economico<sup>251</sup> di un'impresa, che evidentemente esce dallo schema concettuale di formazione del bilancio d'esercizio.

Nel contesto di cui si tratta, nella logica di formazione dei valori di bilancio trova

---

<sup>249</sup> Si specifica che la prudenza nella impostazione dello IASB rappresenta una caratteristica qualitativa di secondo livello, non costituendo, di converso, un principio generale di redazione.

<sup>250</sup> G. FRATTINI, *La nuova frontiera del bilancio di esercizio: nuove regole, nuove opportunità e qualche critica*, in « Rivista dei Dottori Commercialisti », n. 1, 2007, Giuffrè, Milano.

<sup>251</sup> Sul tema del capitale economico e delle connesse metodologie valutative, per tutti, si veda L. GUATRI, M. BINI, *Nuovo trattato sulle valutazioni delle aziende*, Università Bocconi, Milano, 2005.

posto il ricorso rilevante alla categoria del fair value<sup>252</sup> che, come è noto, consente di far emergere nella definizione delle quantità di reddito e capitale le variazioni di valore degli elementi costitutivi, anche se non realizzati attraverso un processo di scambio con economie terze.

In definitiva, si può constatare un processo di convergenza del reddito contabile, basato sul principio generale del costo storico e sul concetto di transazioni verificabili, verso il reddito economico, categoria reddituale, quest'ultima, che trova ampio spazio nella letteratura microeconomica, quale strumento di grandezza utilizzato per lo studio dei comportamenti economici dell'individuo basati sulla massimizzazione della propria funzione benessere in virtù dei consumi attuali, che, in ogni caso, non debbono provocare erosioni della dotazione iniziale di capitale, pena il pregiudizio nel futuro circa il mantenimento dell'attuale condizione di benessere<sup>253</sup>.

Ciò porta a recuperare la critica formulata al reddito contabile atteso che lo stesso, basandosi solo ed esclusivamente sugli effettivi realizzi, fa sì che nel periodo in cui si verificano si assista ad una quantificazione del reddito maggiore, atteso che gli eventi che sottintendono a tali realizzi hanno avuto maturazione economica in periodi di tempo precedenti.

Quanto sin qui esposto, deve ricollegarsi successivamente ad una corretta analisi del principio del *fair value*. Siffatta nozione risulta coincidere nella sua definizione con il valore di scambio di un'attività o di estinzione di una passività tra parti consapevoli e disponibili.

Tale processo di valorizzazione porta sostanzialmente a individuare il fair value di volta in volta sulla base dei singoli problemi di valutazione nel seguente modo:

- valore di mercato diretto o derivato in relazione alla presenza o meno di quotazioni e indicazioni di prezzo che siano riferibili a quel preciso elemento del capitale oggetto di quantificazione;

- valore determinato ricorrendo a tecniche attuariali e/o finanziarie comunemente accettate, che consentano di giungere con un'approssimazione accettabile al valore di cui sopra, attesa l'assenza di un mercato attivo.

L'impossibilità di seguire le tecniche ora elencate, porta conseguentemente ad

---

<sup>252</sup> Sul concetto di fair value S. ADAMO, *L'informazione di bilancio nelle società non quotate e la modernizzazione delle direttive contabili*, in « Rivista dei Dottori Commercialisti », n. 4, 2004, Giuffrè, Milano; F. DEZZANI, "Principi civilistici" *op. cit.*,

<sup>253</sup> I. FISHER, *The theory of interest*, Macmillan, New York, 1930; J. R. HICKS, *Value and capital*, Clarendon Press, 2<sup>nd</sup> Edition, 1946.

abbandonare la possibilità di ricorrere al *fair value*, determinando l'applicazione del principio del costo storico.

Sul punto è necessario svolgere alcune riflessioni sulla natura dei valori così ottenuti circa il grado di volatilità e dimostrabilità che caratterizza l'insieme delle ipotesi sottostanti la valorizzazione stessa.

Infatti, dall'impostazione dello IASB si evince il tentativo di creare le condizioni affinché tali quantificazioni possano essere considerate tendenzialmente oggettive.

Risulta evidente, al contrario, che trattasi di determinazioni di valori decisamente soggettive che traggono origine da stime e previsioni fortemente discrezionali.

Tale discrezionalità raggiunge limiti di "pericolosità" in tutte quelle situazioni caratterizzate dall'assenza di mercati diretti attivi o di riferimento, che comportano il ricorso all'ausilio di tecniche attuariali e finanziarie alquanto articolate, che cercano di addivenire a determinazioni "dimostrabili". Semmai, in tali circostanze assume un ruolo di fondamentale importanza l'informazione qualitativa di tipo descrittivo, dove poter dare ampia illustrazione del percorso valutativo concretamente utilizzato nel caso di specie, cercando la traduzione più semplice possibile alle menzionate tecniche, specialistiche per loro natura.

Per quanto concerne le modalità di contabilizzazione della variazioni derivanti dall'applicazione del *fair value*, esse si traducono nella seguente impostazione:

- diretta iscrizione nel conto economico, se sono da riferirsi ad elementi del capitale identificabili in modo autonomo rispetto alla gestione operativa e, come tale, possono consentire l'ottenimento di benefici a prescindere dalla combinazione economico-tecnica che si svolge all'interno di quella data impresa (solo a titolo esemplificativo trattasi di immobilizzazioni non strumentali, investimenti immobiliari, strumenti finanziari destinati al trading ecc.);

- imputazione ad una riserva del patrimonio netto, senza transito a conto economico, se riguardano elementi del capitale di funzionamento destinati ad essere utilizzati nella più ampia coordinazione d'impresa ed evidentemente strumentali rispetto all'esercizio dell'attività tipica.

Dall'analisi sin qui condotta emerge come l'impostazione seguita dallo IASB sia riconducibile essenzialmente ad una visione patrimonialistica del bilancio d'esercizio, con connotazione spiccatamente finanziaria.

A conferma, la misurazione del reddito avviene sia con riferimento ai valori realizzati attraverso il normale processo di scambio, sia tramite gli incrementi patrimoniali

contabilizzati in relazione alle variazioni del capitale di funzionamento ottenuta in applicazione a quanto sopra rappresentato; nel reddito, pertanto, andrebbe a confluire l'incremento valoriale del capitale economico dell'impresa.

Si tratta di una configurazione di risultato economico espressa in modo più speculare al concetto di performance aziendale, attesa la relazione esistente con il concetto di possesso e controllo economico delle risorse.

In ogni caso, manca la definizione di una precisa configurazione di reddito, potendo rintracciare concetti differenti a seconda del criterio di valutazione effettivamente applicato.

Aggiungasi, inoltre, come l'approccio concretamente individuato per disciplinare i problemi di valutazione nell'ambito delle differenti aree di bilancio sia di tipo atomistico.

Quest'ultima circostanza risulta ancor più rafforzata se si considera che il Framework non corrisponde ad un vero e proprio principio contabile, né tantomeno risulta gerarchicamente superiore ai singoli standard.

Anzi, la presenza di discordanze in termini di comportamenti contabili da seguire tra il Framework ed un singolo principio IAS/IFRS si risolve prendendo in considerazione quanto stabilito da quest'ultimo.

La visione atomistica che si può desumere dall'impostazione del modello internazionale risulta circostanza e caratteristica non in linea con l'insieme delle finalità sottostanti a tale impianto, che vede, si ribadisce, quale elemento cruciale il fabbisogno informativo dei soggetti investitori in relazione alle loro decisioni di investimento.

Questi ultimi dovrebbero trovare preminente interesse nell'acquisire informazioni sulla capacità futura di produrre flussi finanziari e reddituali; tale esigenza sarebbe soddisfatta in maniera maggiormente coerente con un approccio valutativo più sistematico e funzionale, semmai ed in ultima istanza, alla determinazione del capitale economico, valore questo realmente espressivo delle potenzialità di generare valore e ricchezza in relazione alla tipologia di investimento effettuato.

A conclusione, si aggiunga la scarsa attenzione nel modello internazionale all'aspetto della conservazione economica del capitale, attesa l'assenza di un riferimento puntuale e preciso nell'ambito del Framework; al più, si assiste nei singoli principi applicativi al tentativo di volta in volta di ricorrere al concetto di conservazione fisica o finanziaria, tentativo svolto in maniera assolutamente non sistemica, perché attuato nei singoli casi di

valutazione e non nell'ambito di una cornice generale di riferimento<sup>254</sup>.

---

<sup>254</sup> Sul punto si veda R. DI PIETRA, *Op. Cit.*

### ***3.3 L'immaterialità nel modello di bilancio comunitario: considerazioni introduttive***

A partire dalla metà degli anni '80, si andava progressivamente affermando l'idea che il "Fattore Knowledge" fosse un elemento determinante per il successo a lungo termine dell'impresa. A fronte di questa verità, tuttavia, si contrapponeva un'inadeguatezza degli strumenti valutativi, soprattutto nel caso di stima dei risultati reddituali di periodo.

Nell'ambito della normativa di bilancio, infatti, il Legislatore attribuiva scarsa attenzione ai beni immateriali, categoria di asset cui appartengono le risorse centrate sulla conoscenza<sup>255</sup>. L'indifferenza del Legislatore provocava un evidente imbarazzo alle aziende che, dopo aver investito nello sviluppo interno di risorse immateriali, potevano fornire agli stakeholders solo informazioni di minima.

La situazione è migliorata nel 1991, allorché con il D. Lgs. 127/91, è stata recepita la IV Direttiva CEE che ha introdotto una disciplina contenuta ma puntuale circa il trattamento contabile degli intangibles. La normativa, successivamente, è stata affiancata dal Documento Contabile n° 24, statuito dalla allora Commissione Nazionale di Dottori Commercialisti e Ragionieri.

Principio Contabile n° 24 e Codice Civile sono, dunque, le fonti che regolamentano il trattamento contabile e l'esposizione in bilancio delle risorse immateriali. L'una e l'altra sono improntate a grande rigore, attesa la natura intangibile di questi beni.

Tuttavia, fermo restando la cautela del Legislatore, è apprezzabile lo sforzo di ponderare non solo le modalità di formazione dei singoli valori immateriali, ma anche il ruolo che gli intangibles possono svolgere nella gestione futura, la loro potenzialità economica, la coerenza con gli obiettivi strategici posti in sede di pianificazione<sup>256</sup>.

#### ***3.3.1. I fattori immateriali nel codice civile***

Le principali norme del codice che, per via diretta e indiretta, si occupano delle immobilizzazioni immateriali sono l'art. 2424, l'art. 2425, l'art. 2426 e l'art. 2427.

L'art. 2424 colloca questi particolari asset nella macroclasse B delle IMMOBILIZZAZIONI, all'interno della quale sono comprese le tre classi delle Immobilizzazioni Immateriali, Materiali e Finanziarie. Nella classe I fornisce una

---

<sup>255</sup> A tal proposito si veda S. ADAMO, *La rappresentazione contabile degli oneri ad utilità pluriennale*, in AA. V.V., *Le immobilizzazioni immateriali*, Cacucci, Bari, 2000; L. POTITO, *I beni immateriali nelle determinazioni di impresa*, in *Le immobilizzazioni immateriali*, op. cit.

<sup>256</sup> Sul punto si veda A. RENOLDI, *Op. Cit.*

classificazione puntuale, anche se non eccessivamente rigida, di tali beni, distinti in<sup>257</sup>:

1. costi di impianto e di ampliamento;
2. costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità;
3. diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno;
4. concessioni, licenze, marchi e diritti simili;
5. avviamento;
6. immobilizzazioni in corso e acconti;
7. altre.

Il primo comma dell'art. 2424 bis aggiunge che *gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente devono essere iscritti tra le immobilizzazioni.*

Stando all'impianto dell'art. 2424, le Immobilizzazioni Immateriali comprendono:

- oneri pluriennali, che si configurano come costi di competenza economica differita e non imputabili a beni;
- beni immateriali, che hanno una protezione giuridica espressa;
- avviamento, inteso come maggior valore del capitale di funzionamento rispetto al capitale netto di una azienda.

È opportuno sottolineare l'estrema cautela con cui il Legislatore, in linea con la Direttiva, concede la facoltà di capitalizzazione degli oneri pluriennali: l'art. 2426 comma 5 stabilisce, infatti, che *i costi di impianto e di ampliamento, i costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità aventi utilità pluriennale possono essere iscritti nell'attivo con il consenso del collegio sindacale e devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. Fino a che l'ammortamento non è completato possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati.*

Per l'iscrizione nell'attivo patrimoniale di una voce di spesa, dunque, sono previste tre misure cautelari:

- il parere favorevole del collegio sindacale;
- la durata massima dell'ammortamento (5 anni);
- la costituzione di riserve pari agli oneri capitalizzati non ancora ammortizzati, in caso di distribuzione degli utili.

---

<sup>257</sup> In merito, si veda N. DI CAGNO, *Informazione contabile*, op. cit.; S. FORTUNATO, *Le immobilizzazioni nei principi contabili nazionali ed internazionali*, in *Le immobilizzazioni immateriali*, op. cit.

Questa tutela appare, ad alcuni<sup>258</sup>, eccessiva: il richiesto pronunciamento del collegio sindacale per l'iscrivibilità di tali oneri costituirebbe una forte limitazione della discrezionalità degli amministratori, relativamente ad un'area di valori economici in merito alla quale la valutazione, più che nascere da criteri contabili non può che affidarsi ad un giudizio tecnico<sup>259</sup>.

A fronte di queste discusse limitazioni poste dal Legislatore, si deve rilevare l'atteggiamento "aperto" dello stesso nei confronti di questa materia in continua evoluzione. Difatti, la voce B.I.4, *diritti simili*, e la voce B.I.7, *altre*, formalizzano la volontà di non escludere il sorgere di rapporti giuridici diversi da quelli oggi conosciuti<sup>260</sup>. Quest'apertura ha consentito l'assimilazione del software e del know-how, acquistati da terzi o prodotti all'interno e cedibili, ai diritti di brevetto e utilizzazione delle opere d'ingegno.

Il D. Lgs. 127/91 nell'uniformare la nostra normativa a quella comunitaria ha lasciato aperte due questioni:

- il significato da attribuire alla voce B.I.7, che consente di inserire altre immobilizzazioni immateriali;
- obbligatorietà o facoltatività della capitalizzazione dei costi ai punti B.I.1 e B.I.2.

Per quanto riguarda il primo punto, il confronto tra sostenitori di una interpretazione restrittiva<sup>261</sup> e fautori di una lettura più elastica dell'articolo<sup>262</sup> si è protratto per molti anni, fornendo, nel frattempo, validi suggerimenti alla allora CNDCR, che ha elaborato il Principio Contabile n° 24. Questo principio ha smorzato la polemica, disciplinando in maniera esaustiva la materia e introducendo una tassonomia ben precisa dei costi iscrivibili e quelli spesabili.

Il Principio Contabile n° 24 ha risolto anche la seconda questione, dichiarando uno e uno solo degli orientamenti corretto. Anche in questo caso, infatti, si ravvisavano due posizioni.

Un primo orientamento, richiamando il principio della prudenza e sottolineando il

---

<sup>258</sup> A tal riguardo, si veda G. BRUNI, *Qualità e innovazione nel bilancio di esercizio*, in «Sinergie», n. 7, 1991.

<sup>259</sup> Cfr. G. BRUNI, *Op. Cit.*

<sup>260</sup> Sul punto si veda G. LIBERATORE, *Op. Cit.*

<sup>261</sup> In merito, si veda R. CARMEL, *Il bilancio delle imprese*, Milano, Il Sole 24 ore libri, 1992.

<sup>262</sup> A tal riguardo, si confronti F. DEZZANI, P. PISONI, L. PUDDU, *Il bilancio e la IV Direttiva Cee*, Milano, Giuffrè, 1991; I. FACCHINETTI, *Il bilancio d'esercizio dell'impresa*, Milano, Pirola, 1992.

verbo “possono” utilizzato nella vigente legislazione, asseriva che la capitalizzazione dei costi in parola potesse essere ritenuta senza dubbio come “facoltà”.

Un secondo orientamento, chiamando in causa il principio della rappresentazione veritiera e corretta e rimarcando la finalità informativa del bilancio, affermava che l’iscrizione era un “obbligo”.

Il Documento Contabile ha fugato ogni dubbio, sostenendo che la corretta interpretazione della norma consista nella facoltà e non nell’obbligo. Questa posizione scaturisce dalla prevalenza del principio della prudenza su ogni altro precetto, in considerazione del fatto che la capitalizzazione degli oneri in discussione è di carattere aleatorio e dipendente da valutazioni altamente soggettive.

Per concludere il discorso sulla iscrivibilità delle Immobilizzazioni Immateriali in bilancio, si procede tracciando un sintetico parallelo con la normativa precedente al D. Lgs. 127/91: rispetto alla vecchia normativa, è rimasta immutata la voce riguardante *i diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno*, mentre dalla voce *marchi* è stata eliminata la specificazione *di fabbrica*, che si poteva intendere riferita solo ai marchi di produzione e non anche a quelli di commercio e di servizio. Infine, accanto al termine *concessioni* è stato affiancato quello di *licenze*, ampliando, così, la casistica dei beni intangibili da considerare nella determinazione del risultato di periodo.

In tema di valutazione delle Immobilizzazioni Immateriali, l’art. 2426 stabilisce che: *le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto. Può comprendere anche altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato; con gli stessi criteri possono essere aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, interna o presso terzi.*

A commento dell’articolo si rileva, in primo luogo, che il nostro Legislatore ha optato per l’iscrivibilità dei beni autogenerati, ribadendo la spiccata propensione alla “trasparenza” della situazione patrimoniale.

La nostra normativa prevede, inoltre, come principio unico per la valutazione delle immobilizzazioni, sia materiali sia immateriali, il costo.

Precedentemente al recepimento della IV Direttiva CEE, quello del costo era un criterio limite o criterio massimo di valutazione, una sorta di parametro di riferimento rispetto al quale vagliare l’ammissibilità dei valori che scaturivano dai criteri concorrenti.

L’attuale art. 2426, invece, fissa il costo come prevalente criterio di valutazione, da

intendere non come regola di carattere generale che deve ispirare la condotta dell'amministratore, ma come prescrizione derogabile solo nei casi espressamente previsti dal Legislatore.

Anche le Immobilizzazioni Immateriali devono essere ammortizzate, in linea con quanto avviene per tutti i beni la cui utilità è differita nel tempo.

L'ammortamento degli intangibles è disciplinato dall'art. 2426, comma 2, nel quale si legge: *il costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione. Eventuali modifiche dei criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati devono essere motivate nella nota integrativa.*

Aggiunge, poi, il comma 5 dello stesso articolo: *i costi di impianto e di ampliamento, i costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità aventi utilità pluriennale ... devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a 5 anni.* Stesso limite è fissato, nel comma successivo, per l'avviamento.

Ulteriori precisazioni in materia di ammortamento dei beni immateriali sono contenute nella Relazione Ministeriale che accompagna il D. Lgs. 127/91.

In essa il Legislatore si è preoccupato di specificare le modalità secondo le quali si deve procedere nell'ammortizzare il costo.

In particolare, nella Relazione si precisa che l'avverbio "sistematicamente" è una evidente sollecitazione a non accelerare o rallentare gli ammortamenti a seconda della convenienza del momento.

L'ammortamento deve essere eseguito in conformità ad un piano prestabilito, che deve prevedere quote annuali costanti. Questa inflessibilità della norma è, comunque, solo apparente.

Infatti, considerando la circostanza che i piani di ammortamento possono mutare in seguito alla modificazione dei piani aziendali di utilizzo dei cespiti, è consentita la variazione dei criteri e dei coefficienti applicati per la formulazione originaria del piano, a condizione che forniscano adeguate spiegazioni nella nota integrativa.

Gli ammortamenti, calcolati in base alle precedenti disposizioni, devono essere iscritti nel conto economico alla voce B.10.a, "ammortamento delle immobilizzazioni immateriali", e devono essere dedotti direttamente dai valori storici dei beni a cui si riferiscono.

Analogo iter contabile deve essere percorso nel caso di svalutazione del costo di acquisto o di riproduzione del bene immateriale.

In tal senso, l'art. 2426, comma 3, stabilisce che: *l'immobilizzazione che, alla data della chiusura dell'esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo i numeri 1) e 2) deve essere iscritta a tale minor valore; questo non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata.*

Il Principio Contabile n° 24 chiarisce le ipotesi in cui la svalutazione è legittima, onde evitare che la norma possa essere richiamata per giustificare operazioni di cosmesi di bilancio.

In quest'ottica, deve interpretarsi anche la norma che vieta accantonamenti a fondi rischi in vista di svalutazioni, al mero fine di costruire vere e proprie riserve in contrasto con il principio generale della chiarezza della rappresentazione veritiera e corretta

Le svalutazioni computate devono essere iscritte nel conto economico alla voce B.10.c, "altre svalutazioni delle immobilizzazioni," e rilevate, come per gli ammortamenti, a diretta diminuzione del valore delle immobilizzazioni nello stato patrimoniale. Di tutta l'operazione deve essere data notizia nella Nota Integrativa.

L'art. 2425 fornisce l'elenco delle voci in cui vengono iscritti gli effetti reddituali di operazioni riguardanti le Immobilizzazioni Immateriali

Si è già in precedenza visto che gli ammortamenti e le svalutazioni vanno collocati, rispettivamente, nelle voci B.10.a e B.10.c.

Gli incrementi di valore delle immobilizzazioni per lavori interni vanno collocati nella macroclasse A del *valore della produzione*, alla voce 4;

Ulteriori informazioni circa incrementi di valore e effetti dell'alienazione di tali beni sono fornite dal Principio Contabile n. 24, che fornisce degli esempi chiarificatori e delimita il campo di azione degli amministratori, impedendo il compimento di arbitrarie valutazioni, non conformi ai principi della prudenza e della rappresentazione veritiera e corretta dei fatti<sup>263</sup>.

### ***3.3.2 I fattori immateriali ed il Principio Contabile OIC n.24***

Le disposizioni dettate dal Legislatore in materia di immobilizzazioni immateriali sono state specificate e dettagliate dal Principio Contabile n° 24, elaborato dalla allora Commissione Nazionale di Dottori Commercialisti e Ragionieri.

Il Documento, in linea con gli articoli del Codice, individua, quale caratteristica

---

<sup>263</sup> In merito si veda C. CHIACCHIERINI-V. PERRONE-F. PERRINI, *Op. Cit.*; M. CARATOZZOLO, *Le immobilizzazioni immateriali nei principi contabili nazionali ed internazionali*, in *Le immobilizzazioni immateriali*, AA.VV., op. cit.

distintiva di questa categoria di asset, la *mancaza di tangibilità*.

Questa ampia definizione consente di includere nella classe B.I., insieme ai beni immateriali veri e propri e ai diritti, talune tipologie di costi che, pur non essendo sostenuti per l'acquisizione o la produzione interna di un bene o di un diritto, non esauriscono la propria utilità nell'esercizio in cui sono sostenuti. Nella prassi contabile questi costi sono definiti *oneri pluriennali*<sup>264</sup>;

Riepilogando, secondo il Principio n° 24, le immobilizzazioni immateriali comprendono:

- oneri pluriennali;
- avviamento;
- beni immateriali (diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, concessioni, licenze e diritti simili);
- costi interni ed esterni (sostenuti per beni immateriali in corso di produzione o di acquisto, compresi i relativi acconti).

Le immobilizzazioni immateriali possono essere acquistate direttamente dall'esterno, sia a titolo di proprietà sia a titolo di godimento, oppure possono essere prodotte all'interno dell'impresa stessa.

Non possono essere capitalizzati, invece, beni immateriali acquisiti a titolo gratuito, per l'ovvia ragione della mancanza di un costo oltre che di altri attendibili elementi valutativi.

Il Documento contabile stabilisce che possono essere iscritti nello stato patrimoniale solo i costi che sono stati effettivamente sostenuti e che manifestano la capacità di produrre benefici economici futuri. Inoltre, tali costi devono essere distintamente identificati e attendibilmente quantificati.

L'accertamento della utilità futura è compito degli amministratori. In taluni casi è richiesto il parere vincolante del collegio sindacale: il riferimento è ai costi di impianto e di ampliamento, oltre che all'avviamento e ai costi di ricerca, sviluppo e pubblicità, caratterizzati da una maggiore aleatorietà rispetto ai marchi, ai brevetti, alle licenze e alle concessioni, come più volte ribadito.

Una volta accertata l'utilità pluriennale del costo, si pone il problema di stabilire se l'iscrizione sia obbligatoria o facoltativa.

---

<sup>264</sup> Si tenga conto che il Legislatore non ha fornito alcuna definizione di tali oneri, limitandosi a porre norme cautelative e restrittive, riferite al vincolo di distribuzione dei dividendi e alla richiesta del collegio sindacale per la loro iscrizione.

In tal senso, non si ravvisano riserve relativamente alla voce “avviamento” ed ai beni immateriali soggetti a tutela giuridica: il Documento n° 24 individua nell’iscrizione un vero e proprio obbligo.

Per quanto concerne gli oneri pluriennali soggetti a valutazioni soggettive, il Documento suggerisce di attenersi al principio della prudenza, ragion per cui l’iscrizione in bilancio è vista come facoltà.

Dopo aver ribadito l’applicazione dei principi contabili generali, o postulati del bilancio d’esercizio, contenuti nel Documento n° 11<sup>265</sup> e dopo aver richiamato la collocazione in bilancio delle singole voci, il Documento n° 24 enuncia il principio generale di valutazione di tale categoria di beni, ossia il criterio del costo d’acquisto o di produzione.

Successivamente, disciplina dettagliatamente l’ammortamento, la perdita durevole di valore, il ripristino di valore e la rivalutazione, dileguando ogni eventuale perplessità suscitata dalla norma generica del Codice

In relazione alle caratteristiche delle risorse di conoscenza precedentemente evidenziate, è possibile identificare il cosiddetto fattore *Knowledge* nei beni immateriali e nelle categorie di costo che seguono:

- costi di ricerca e sviluppo;
- brevetti;
- licenze;
- know-how;
- costi di addestramento e di qualificazione del personale;
- costi di software;
- avviamento.

Tale classificazione è puramente esplicativa: non si esclude, infatti, l’individuazione e la capitalizzazione di altri costi espressione del fattore *Knowledge*, a condizione che vengano rigorosamente rispettate le disposizioni del Codice e il Documento n° 24.

La prima voce, costi di ricerca e sviluppo, genera problemi di natura interpretativa, per cui chiama direttamente in causa l’intervento dei principi contabili.

Il Legislatore non ne ha fornito una definizione specifica, tanto meno ne ha precisato il contenuto.

---

<sup>265</sup> Il Documento n° 11, intitolato Bilancio d’esercizio – finalità e postulati, enuncia i seguenti principi di carattere generale: principio della comprensibilità, dell’imparzialità, della prudenza, della continuità di applicazione dei principi contabili, della competenza del costo come criterio base delle valutazioni, della significatività e della rilevanza dei dati, dell’adeguata informativa e della verificabilità dell’informazione.

Tuttavia, queste lacune sono state opportunamente colmate dal Documento n° 24 che, in prima analisi, ha definito la ricerca in ragione della finalità perseguita dalla stessa, individuando, così, la ricerca di base, la ricerca applicata e lo sviluppo.

La prima è testualmente definita dal Documento come *assieme di studi, esperimenti, indagini e ricerche che non hanno una finalità definita con precisione, ma che è da considerarsi di utilità generica all'impresa*.<sup>266</sup>

Tale voce di costo assume particolare consistenza se si considera la ricerca in qualità di risorsa che garantisce la sopravvivenza dell'impresa sul mercato ed uno dei principali fattori di successo della stessa, richiedendo, a tal fine, all'impresa sforzi costanti e consistenti.

La ricerca applicata, ossia finalizzata ad uno specifico prodotto o processo produttivo, è definita come *l'assieme di studi, esperimenti, indagini e ricerche che si riferiscono direttamente alla possibilità e utilità di realizzare uno specifico progetto*<sup>267</sup>.

Lo sviluppo, infine, è l'applicazione dei risultati della ricerca o di altre conoscenze possedute o acquisite in un progetto o programma per la produzione di materiali, strumenti, prodotti, processi, sistemi o servizi nuovi o sostanzialmente migliorati, prima dell'inizio della produzione commerciale o dell'utilizzazione.

I costi relativi alla ricerca di base, poiché rientrano nell'attività operativa ricorrente dell'impresa, sono costi di periodo e, quindi, sono addebitati al conto economico dell'esercizio in cui sono sostenuti. Tale criterio è comunemente condiviso, pertanto, è inderogabile.

I costi di ricerca e sviluppo finalizzati a specifici progetti possono essere capitalizzati, nel rispetto delle norme cautelative del Codice e delle disposizioni del Principio n° 24.

Il Principio in parola individua puntuali requisiti per l'iscrizione nell'attivo patrimoniale di tali costi, tra i quali il primo è rinvenibile nella chiara definizione del progetto e nell'identificabilità e misurabilità di tali costi.

I costi di ricerca e sviluppo devono essere correlati ad uno specifico progetto finalizzato alla creazione di un nuovo prodotto, oppure alla formulazione di un nuovo processo. Nei casi in cui la classificazione dei costi generi perplessità, il principio della prudenza suggerisce di spendere al conto economico.

La seconda prescrizione è individuabile nella realizzabilità del progetto e,

---

<sup>266</sup> Cfr. Documento Contabile n° 24.

<sup>267</sup> Cfr. Documento Contabile n° 24.

contestualmente, nel possesso di risorse adeguate.

Quest'ultima è la valutazione più delicata che gli amministratori sono chiamati ad esprimere, soprattutto se il progetto è in fase iniziale, per cui esigui sono gli elementi a sostegno del giudizio da formulare. La realizzabilità di un progetto, infatti, dipende da una serie di fenomeni e circostanze esterne all'azienda<sup>268</sup>, di difficile verificabilità.

Pur in considerazione di tale incertezza, il Principio suggerisce di capitalizzare i costi suddetti quando la fattibilità tecnica del prodotto o del processo può essere dimostrata e l'impresa intende produrre e commercializzare il prodotto o utilizzare o sfruttare il processo.

La fattibilità tecnica deve, inoltre, essere supportata dalla dimostrazione del possesso delle risorse finanziarie, tecnologiche e umane indispensabili alla concretizzazione del progetto.

Inoltre, non è possibile capitalizzare costi che in precedenza erano stati spesi in conto economico: qualora il giudizio circa la realizzabilità del progetto si dovesse modificare durante l'avanzamento dei lavori, l'iscrizione nello stato patrimoniale potrà aver luogo a partire dal momento in cui tutte le condizioni per la patrimonializzazione sono soddisfatte.

Successivamente, il Documento individua un ulteriore requisito per l'iscrizione dei costi in esame ovvero la recuperabilità degli stessi tramite i ricavi che nel futuro si svilupperanno dall'applicazione del progetto stesso.

In tal senso, è necessario che i ricavi attesi dal progetto a cui si riferiscono i costi da capitalizzare, garantiscano la copertura dei costi sostenuti per lo studio dello stesso, al netto dei costi di sviluppo, dei costi di produzione e dei costi per la commercializzazione del prodotto.

Poiché questa valutazione risulta estremamente difficoltosa<sup>269</sup>, viene richiamato il principio della prudenza, che suggerisce di capitalizzare tali costi solo nei limiti in cui sono giudicati recuperabili.

Dopo aver stabilito i requisiti per la capitalizzazione, il Documento fornisce un elenco esemplificativo di costi di ricerca e sviluppo, nel quale sono compresi:

---

<sup>268</sup> A titolo esemplificativo il Documento n° 24 riporta le seguenti variabili: le attività svolte dalla concorrenza, lo sviluppo esterno all'impresa di nuove tecnologie, l'effetto delle tendenze del mercato sui prodotti, le decisioni politiche, etc.

<sup>269</sup> Nel Documento Contabile n° 24 si legge: “una valutazione di tal genere sottintende una profonda conoscenza del settore industriale e del mercato in cui l'azienda opera, nonché, spesso, la conoscenza di eventuali trattative che l'azienda sta svolgendo per rendere in futuro possibile la collocazione di un prodotto”.

1. gli stipendi, i salari e gli altri costi relativi al personale impegnato nelle attività di ricerca e sviluppo;
2. i costi dei materiali e dei servizi impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo;
3. l'ammortamento di immobili, impianti e macchinari, nella misura in cui tali beni sono impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo;
4. i costi indiretti, diversi dai costi e dalle spese generali e amministrativi, relativi alle attività di ricerca e sviluppo;
5. gli interessi passivi sostenuti, a fronte di finanziamenti ottenuti e utilizzati per lo svolgimento dell'attività di ricerca e sviluppo;
6. gli altri costi, quali l'ammortamento di brevetti e licenze, nella misura in cui tali beni sono impiegati nell'attività di ricerca e sviluppo.

I costi capitalizzati devono essere ammortizzati in un tempo non superiore a 5 anni, seguendo un piano di ammortamento che può prevedere quote costanti, crescenti o decrescenti, in vista di una più aderente corrispondenza fra costo speso annualmente e ricavi attesi. L'ammortamento ha inizio nel momento in cui il bene o il processo frutto della ricerca sono pronti per l'utilizzazione economica.

Per quanto riguarda la seconda voce, sinteticamente, il diritto di brevetto industriale può essere definito come il diritto esclusivo di sfruttamento dell'invenzione, entro i limiti stabiliti dalla legge. Questo diritto può essere riconosciuto dall'Ufficio italiano brevetti e dall'Ufficio europeo di brevetti, in presenza dei requisiti di brevettabilità posti dalla normativa vigente.

La tutela giuridica del brevetto è limitata nel tempo: di solito dura 20 anni, raramente può essere estesa ad un periodo più lungo; per talune invenzioni è prevista una durata più breve. Spesso, accade che l'utilità del brevetto cessi prima dei suoi termini legali, visto il rapido cammino della scienza e della tecnologia. In ogni caso, trascorso il termine, viene meno il diritto di sfruttamento esclusivo riconosciuto all'inventore o ai suoi aventi causa e l'invenzione può essere sfruttata da tutti.

Il Documento Contabile n° 24 stabilisce che requisiti per la capitalizzazione dei brevetti sono:

1. titolarità di un diritto esclusivo di sfruttamento;
2. recuperabilità dei costi di iscrizione tramite benefici economici che si svilupperanno dall'applicazione del brevetto stesso;
3. possibilità di determinare in maniera attendibile il suo costo per l'impresa.

Riscontrata la sussistenza dei requisiti in parola, si può procedere all'iscrizione in

bilancio, che soggiace a regole differenti a seconda che il brevetto sia acquisito a titolo originario o in licenza d'uso.

Nel caso di acquisto a titolo originario, occorre avere riguardo per la fase in corso nel processo di realizzazione dell'invenzione brevettabile.

A tal fine, la dottrina individua tre momenti, a ciascuno dei quali compete una precisa tipologia di costo.

Nella prima fase si attua la ricerca, pertanto, le regole per la capitalizzazione saranno le stesse viste per i costi di ricerca e sviluppo. In un secondo momento, l'invenzione è ultimata, ma non ancora coperta da brevetto, visti i tempi richiesti dalla procedura amministrativa per il riconoscimento del diritto di sfruttamento esclusivo.

In questa circostanza, il costo dell'invenzione può essere iscritto nell'attivo di bilancio come know-how.

Nell'ultima fase, l'invenzione ha ottenuto la tutela giuridica, pertanto il relativo valore può essere iscritto alla voce B.I.3. In tal caso ai costi di ricerca e sviluppo sostenuti per ottenere il nuovo prodotto o processo occorrerà aggiungere i costi accessori relativi alla domanda e all'ottenimento del brevetto, sempre tenendo conto della recuperabilità degli stessi.

Nel caso di acquisto a titolo derivativo, il brevetto è iscrivibile nell'attivo patrimoniale a partire dall'esercizio in cui si realizza il passaggio di proprietà. Il valore da riportare è il *costo di acquisto*, maggiorato dagli *oneri accessori*, dai *costi sostenuti per la progettazione e gli studi di fattibilità necessari all'adattamento del brevetto e alla sua implementazione nel contesto operativo e produttivo dell'impresa*<sup>270</sup>.

Nel caso in cui come forma di pagamento è prevista la corresponsione annua di una somma commisurata ai vantaggi conseguiti dall'impresa, sarà possibile capitalizzare solo il costo pagato inizialmente una tantum.

Infine, i brevetti possono essere acquistati in licenza d'uso. In tal caso sussistono dei dubbi circa l'iscrizione della licenza, vale a dire, se quest'ultima debba essere iscritta alla voce B.I.3 oppure alla voce B.I.4, *concessioni, licenze, marchi e diritti simili*.

Secondo l'opinione prevalente, quest'ultima deve essere iscritta nella classe che accoglie il diritto principale, ossia alla voce *diritti di brevetto industriale e di utilizzazione delle opere dell'ingegno*. A questa conclusione il Principio Contabile è giunto uniformandosi all'orientamento che privilegia gli aspetti assimilabili della tutela giuridica e

---

<sup>270</sup>

Cfr. Doc. Cont. N° 24.

della tipologia di utilizzo economico.

Il valore iscritto in bilancio deve essere periodicamente revisionato e, qualora siano intervenute variazioni nelle condizioni che ne legittimavano l'iscrizione, si deve procedere a delle rettifiche. In ogni caso, il valore iscritto nello stato patrimoniale non può eccedere il valore corrispondente all'utilità futura attesa.

Per quanto riguarda l'ammortamento dei diritti di brevetto industriale, in assenza di una disposizione di legge specifica, vale la regola generale in base alla quale *la vita utile dell'immobilizzazione è determinata con riferimento alla residua possibilità di utilizzazione (durata economica) con il limite massimo della durata legale del brevetto*<sup>271</sup>.

Pertanto, la durata dell'ammortamento dipenderà dalle aspettative di utilità futura, qualità di difficile determinazione che implica valutazioni estremamente aleatorie e soggettive.

Qualora l'utilizzo del brevetto sia strettamente collegato con l'utilizzo di un impianto, la cui vita utile è più lunga di quella del brevetto, non è consentito l'allungamento del periodo di ammortamento del brevetto.

Se il brevetto è ottenuto a titolo di licenza d'uso, il costo da ammortizzare è rappresentato dalla somma corrisposta inizialmente: qualora sia stato convenuto il pagamento di un ulteriore corrispettivo commisurato ai ricavi di vendita, tale somma non può essere intesa in sostituzione dell'ammortamento.

Il metodo di ammortamento suggerito dal doc. n° 24 è quello *a quote costanti*; non si escludono, tuttavia, metodi che suggeriscono una maggiore prudenza, sempre nel rispetto del criterio della sistematicità.

Per quanto concerne i costi di addestramento e qualificazione del personale e/o degli agenti, questi ultimi sono rinvenibili in tutti quei costi che l'impresa sostiene per portare ad un grado di professionalità media il personale e/o gli agenti<sup>272</sup>.

Sono compresi nei costi di addestramento e qualificazione professionale il costo dei materiali impiegati per la qualificazione e i costi di addestramento (docenti, materiale didattico, etc.). Sono generalmente considerati costi di periodo, connessi all'attività operativa corrente dell'impresa, e, in quanto tali, vengono addebitati in conto economico. I suddetti costi possono essere capitalizzati in due ipotesi:

1. costi sostenuti per l'avviamento di una nuova impresa o di una nuova attività

---

<sup>271</sup> Cfr. Doc. Cont. N° 24.

<sup>272</sup> Il Documento Contabile n° 24 pone tali oneri nella macroclasse delle spese di impianto e di ampliamento.

della stessa;

2. costi sostenuti in relazione a un processo di riconversione o ristrutturazione industriale, a condizione che tale processo comporti un profondo cambiamento nella struttura produttiva, commerciale e amministrativa dell'impresa.

Il presupposto per la loro iscrizione nello stato patrimoniale è rinvenibile nella dimostrazione dell'esistenza del rapporto causa-effetto tra i costi sostenuti e l'utilità attesa dagli stessi.

Un ulteriore vincolo all'iscrizione è individuabile nel consenso del collegio sindacale, così come stabilisce il Codice.

Tale restrizione mira ad impedire che tali oneri pluriennali possano essere utilizzati come strumento per politiche di bilancio che eludono i principi della chiarezza, della veridicità, della prudenza.

Una volta iscritti, i costi di addestramento e qualificazione professionale devono essere periodicamente revisionati, onde verificare la sussistenza dei requisiti che ne hanno legittimato l'iscrizione, ossia:

- il permanere dell'utilità futura;
- l'ammontare capitalizzato che non può eccedere il valore stimato dell'utilità attesa in futuro.

Pertanto, qualora sia attesa in futuro una riduzione degli utili o una perdita, verificata l'impossibilità di garantire la copertura della quota di ammortamento di tali costi, si deve procedere alla loro svalutazione, in maniera tale da ripristinare l'equilibrio tra costo e utilità attesa.

I costi di addestramento e qualificazione del personale devono essere ammortizzati in un periodo non superiore a 5 anni ed i piani di ammortamento generalmente prevedono quote costanti.

Tuttavia, non si escludono quote crescenti o decrescenti, qualora si dimostri che tali metodi migliorano la corrispondenza tra costo addebitato al conto economico e benefici attesi.

Proseguendo, il Principio Contabile n° 24 definisce il contratto di know-how come il contratto con cui si trasmette la tecnologia non brevettata, generalmente accompagnata da obblighi di segretezza e da altri accordi di fornitura.

Il Legislatore pone tali costi nella macroclasse B.I.4 delle *concessioni, licenze, marchi e diritti simili*, che include anche i costi di know-how prodotto all'interno dell'impresa.

Secondo la dottrina prevalente, il Legislatore ha inserito la voce *diritti simili*, nella quale si annovera il know-how, per non escludere l'iscrizione in bilancio di rapporti giuridici diversi da quelli conosciuti, in considerazione della rapida evoluzione della materia.

In virtù di tale considerazione, non è possibile prevedere criteri contabili specifici, per cui si rimanda, per la valutazione del know-how, ai criteri di valutazione generali delle immobilizzazioni immateriali esposti nella prima parte del paragrafo 3.

In riferimento ai costi di software, con il Dlgs n° 518/1992 è stata recepita, nel nostro ordinamento giuridico, la Direttiva 91/250/UE, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratori.

Il decreto ha esteso l'ambito di applicazione della precedente legge, sul diritto d'autore, al software, colmando una lacuna divenuta ormai inammissibile, vista l'importanza dei programmi per elaboratori nello svolgimento di qualsivoglia attività produttiva.

Tali oneri rientrano nella classe B.I.7, una voce residuale che comprende tutte le voci di costo, ovviamente relative ad immobilizzazioni immateriali, che non possono essere allocate nelle altre classi.

Il Documento Contabile n° 24 individua due tipologie di software:

1. software di base ovvero il complesso delle istruzioni per il funzionamento dell'elaboratore;
2. software applicativo, che comprende l'insieme delle istruzioni che attivano le funzioni del software di base che sono in grado di soddisfare specifiche esigenze dell'utente.

Per quanto riguarda la prima tipologia, gli oneri relativi alla produzione o all'acquisto del programma devono essere capitalizzati unitamente all'elaboratore, il bene materiale a cui il software è pertinente. Questa disposizione trova riscontro nella stretta complementarità economica tra i due beni.

L'ammortamento di tale intangibile deve essere effettuato nel *periodo minore tra quello di utilità futura del software di base e la vita utile del bene materiale pertinente*<sup>273</sup>.

Per quanto riguarda il software applicativo, le modalità di iscrizione nell'attivo patrimoniale differiscono a seconda che il programma sia stato acquistato da terzi o prodotto per uso interno. In particolare, il Doc. n° 24 distingue i seguenti casi:

---

<sup>273</sup> Cfr. Doc. Cont. n° 24.

- Software applicativo acquistato a titolo di proprietà: i costi sostenuti vanno capitalizzati alla voce B.I.3, *diritti di brevetto industriale e di utilizzazione delle opere dell'ingegno*, e ammortizzati a quote costanti nei tempi per i quali è previsto un ritorno di utilità. Qualora tale periodo non possa essere agevolmente calcolato, tenuto conto dell'elevata obsolescenza tecnologica del software, si suggerisce di ammortizzare gli oneri in parola in tre esercizi;

- Software applicativo acquistato a titolo di licenza d'uso a tempo indeterminato: in questa ipotesi, i costi seguono lo stesso trattamento degli oneri sostenuti per l'acquisto a titolo di proprietà;

- Software applicativo acquistato a titolo di licenza d'uso a tempo determinato: il costo sostenuto a tale titolo può essere capitalizzato solo nel caso in cui sia previsto il pagamento di un corrispettivo una tantum, corrisposto inizialmente e valevole per tutto il periodo di vita della licenza. Tale onere va iscritto nella voce B.I.4, *concessioni, licenze, marchi e diritti simili*, e va ammortizzato a quote costanti sempre nel periodo di durata della licenza d'uso. Nel caso il contratto di licenza preveda la corresponsione di una somma periodica, il costo sostenuto deve essere imputato al conto economico;

- Software applicativo prodotto per uso interno tutelato. Se il software prodotto internamente gode della tutela garantita dal diritto d'autore, i costi sostenuti vanno iscritti nella classe B.I.3, *diritti di brevetto industriale e di utilizzazione delle opere dell'ingegno*, e ammortizzati allo stesso modo degli oneri relativi al software acquistato a titolo di proprietà;

- Software applicativo prodotto per uso interno, non tutelato. I relativi costi possono essere spesi nell'esercizio in cui sono stati sostenuti oppure possono essere iscritti nella voce B.I.7, *altre immobilizzazioni immateriali*, se i programmi prodotti hanno una validità pluriennale. L'ammortamento va effettuato in tutto il periodo in cui è attesa l'utilità del programma e, qualora questo dato non sia attendibilmente determinabile, il costo deve essere ammortizzato in tre anni.

Dunque, da quanto finora visto, emerge che è possibile capitalizzare anche gli oneri relativi al software prodotto internamente.

In relazione a tali oneri, il Principio n° 24 prevede la patrimonializzazione dei soli costi diretti, intesi in senso restrittivo, e dei costi esterni attribuibili direttamente al progetto di software. Tra i primi si citano gli stipendi del personale che ha lavorato direttamente sul progetto, il cui operato è documentabile.

Data la rapida obsolescenza del software, il relativo costo iscritto in bilancio deve

essere periodicamente revisionato: qualora, infatti, dall'analisi emerga che il programma non viene più utilizzato, oppure il suo impiego non è economico, si deve procedere ad una svalutazione straordinaria del cespite.

### **3.4 La misurazione degli intangibili al di fuori del modello di bilancio: alcune considerazioni generali**

Nonostante l'attenzione riposta nello studio degli intangibili negli ultimi 20 anni, ancora non si è pervenuti alla formulazione di tecniche valutative standardizzate, in grado di soddisfare le esigenze conoscitive di tutti gli stakeholders dell'impresa.

Il valore dello stock di beni immateriali e la relativa dinamica sono, infatti, informazioni indispensabili tanto all'azionista quanto al manager.

I beni in esame, proprio in relazione all'importanza strategica degli stessi, come già in precedenza evidenziato, costituiscono un titolo preferenziale tanto per il piccolo risparmiatore quanto per il grosso investitore, concordi nel ritenere tali risorse tra i principali fattori di successo dell'impresa.

Meno interessate alla valorizzazione degli intangibili sono, invece, le banche, restie a finanziare investimenti in beni immateriali, a causa dell'incerto recupero in caso di cattivo esito del prestito.

Tra tutti gli studi compiuti dalla dottrina e dalle più importanti società di consulenza mondiali, si distingue l'analisi, di buon livello scientifico, condotta dalla Arthur Andersen nel 1992 su un campione di imprese inglesi<sup>274</sup>

Pari pregio è, inoltre, riconosciuto ai metodi di valutazione proposti dalla società Interbrand in materia di intangibles di fiducia.

Agli inizi degli anni '90, tali metodi, sebbene molto criticati<sup>275</sup>, hanno consentito l'apprezzamento di marchi quali Barbie, Kodak, Gillette, Goodyear e Marlboro.

Lo studio della Andersen, pur non discostandosi molto da quanto la scuola italiana ha teorizzato dagli anni Sessanta ad oggi<sup>276</sup>, ha il merito di aver codificato il processo di valutazione degli intangibili ed, inoltre, di aver precisato i requisiti che una valida tecnica valutativa deve possedere.

Il processo di valutazione, secondo la famosa società, si articola in 6 fasi:

1. definizione e classificazione dei beni immateriali oggetto di stima;
2. fissazione dello scopo della valutazione e individuazione delle basi di

---

<sup>274</sup> In merito, si veda ARTHUR ANDERSEN, *The Valuation of Intangibles Assets*, Londra 1992.

<sup>275</sup> Per approfondimenti si veda: W. SMITH GORDON, *Trademark Valuations Run Amuck*, in « Business Valuation Review », n. 4, 1992.

<sup>276</sup> In merito si veda L. GUATRI-M.BINI, *Nuovo trattato sulle valutazioni delle aziende*, op. cit; per un excursus storico sul tema della valutazione delle aziende si veda: LUIGI GUATRI, *Valore e Intangibles nella misura della performance aziendale. Un percorso storico*, op. cit.

valutazione;

3. scelta del metodo di valutazione;
4. raccolta delle informazioni necessarie
5. calcolo e verifica dei risultati;
6. rapporto finale.

La fase della verifica è quella che comporta maggiori sforzi: in essa, si procede al confronto di più valutazioni condotte con metodi differenti e alla convalida dei risultati, in caso di conferma dei dati proveniente da ricerche esterne.

Per quanto riguarda i requisiti di una metodologia ortodossa, nello stesso studio vengono citate caratteristiche quali la *credibilità*, sia dal punto di vista teorico, sia dal punto di vista pratico, l'*obiettività*, quindi un margine molto contenuto per le stime soggettive, la *versatilità*, ossia la sua applicabilità al maggior numero di casi possibile, l'*efficienza*, ossia un costo contenuto per la procedura di calcolo, la *coerenza*, quindi la possibilità di ripetere i calcoli sulle stesse basi anno per anno ed in ultimo, l'*affidabilità*, cioè la possibilità di verificare la valutazione espressa.

Il primo step, dunque, nel processo di valutazione degli intangibles, consiste nell'individuazione dei beni immateriali suscettibili di autonoma valutazione.

Il Guatri<sup>277</sup>, a riguardo, afferma che tali beni hanno un autonomo valore patrimoniale nel momento in cui soddisfano almeno una delle seguenti condizioni:

- che essi siano estraibili dall'impresa, senza che ciò pregiudichi la loro continuità di vita, quindi la loro esistenza;
- che abbiano una adeguata redditività.

Quando non ricorrono questi estremi, l'autonoma valorizzazione degli intangibles non risulta opportuna.

In tale ipotesi, il valore dei beni in parola viene compreso nel goodwill pieno, ossia quel valore di avviamento "allargato", che deriva dalla capacità dell'azienda di produrre redditi in misura superiore alla redditività normale del settore di appartenenza<sup>278</sup>.

Individuati gli intangibles da valutare, gli approcci metodologici<sup>279</sup> suggeriti dalla teoria e dalla prassi sono i seguenti:

- approccio del costo, nelle versioni del:

---

<sup>277</sup> Cfr. L. GUATRI, *Nuovo Trattato sulla valutazione delle aziende*, op. cit.; G. ZANDA-M. LACCHINI-T. ONESTI, *La valutazione delle aziende*, Giappichelli, Torino, 1992.

<sup>278</sup> Sui concetti di goodwill pieno e di avviamento allargato si veda G. BRUGGER, *La valutazione dei beni immateriali legati al marketing e alla tecnologia*, in «Finanza, Marketing e Produzione», n. 1, 1989.

<sup>279</sup> A tal riguardo, si veda L. GUATRI-M.BINI, *Nuovo trattato sulle valutazioni delle aziende*, op. cit.

- costo storico
- costo di riproduzione
- approccio economico, nelle versioni di:
  - risultati differenziali
  - costo della perdita
- approccio di mercato, nelle versioni di:
  - tasso di royalty comparabile
  - multipli di mercato

Una classificazione di tali metodologie, ritenuta da molti superata, raggruppa le tecniche suddette in due categorie, rispettivamente:

- *metodi empirici*, ossia i metodi fondati sull'osservazione del mercato e su dati relativi a precedenti contrattazioni che hanno avuto ad oggetto un bene immateriale analogo: rientrano in questa classe le tecniche definite *di mercato*;
- *metodi analitici*, ossia basati sull'analisi diretta del valore attribuibile all'intangibile da valutare: in questa classe sono compresi i metodi prima definiti *del costo ed economici*.

Il criterio di stima da applicare viene scelto a seconda delle peculiarità del bene immateriale da valutare: generalmente gli intangibles che, nella catena della produzione di valore sono più vicini al mercato, vengono valutati con i metodi di mercato; al contrario, per i beni immateriali che non hanno un collegamento diretto con il mercato, i metodi usati sono quelli analitici.

L'approccio del costo può presentarsi nella configurazione di *costo storico residuale* e *costo storico rivalutato*, a seconda delle modalità di calcolo e delle voci componenti la spesa.

In relazione alla prima ipotesi, tale metodo esprime il valore del bene immateriale in uno dei due modi seguenti:

- costo storico con deduzione di ammortamenti: si considera l'insieme dei costi storicamente sopportati per l'acquisto o la produzione dell'intangibile, espressi in valuta attuale, al netto di quote di ammortamento calcolate in base al rapporto tra la residua vita utile del bene e la sua vita complessiva. L'indice di aggiornamento monetario deve essere scelto considerando il bene oggetto di stima e deve essere mantenuto per l'intero periodo assunto nel processo di aggiornamento dei costi storici<sup>280</sup>;

---

<sup>280</sup> A tal riguardo si veda A. RENOLDI, *Op.Cit.*

- sommatoria degli investimenti eccedenti o carenti rispetto al livello di mantenimento: a comporre il valore dell'intangibile entrano, con segno positivo, gli investimenti eccedenti il livello di spesa ritenuta “di mantenimento” del bene, viceversa, con segno negativo, gli investimenti carenti rispetto al livello di spesa suddetto. Tali investimenti devono essere monetariamente allineati ed, in tale ipotesi, non si procede alla deduzione degli ammortamenti.

Il criterio del costo storico residuale, pur essendo di agevole applicazione, non è molto indicato, a causa della scarsa significatività che gli elementi storici, in taluni casi, possono presentare. I limiti sono particolarmente operativi quando il processo di formazione del costo riguarda un lungo periodo trascorso, nel corso del quale le condizioni della concorrenza possono aver subito modificazioni sostanziali<sup>281</sup>.

Il criterio valutativo del costo storico di riproduzione assume come base di calcolo il totale degli oneri necessari alla realizzazione, al momento, di un bene immateriale del tutto equivalente a quello da stimare. Il calcolo può essere effettuato in due modi:

- per via analitica: secondo questa modalità, occorre individuare i volumi di risorse necessari e i prezzi unitari di tali attività;
- per via di indici: questa tecnica prevede la fissazione di coefficienti, ossia moltiplicatori della spesa annualmente sopportata, che rendano la misura dell'impegno economico necessario per riprodurre, ai prezzi correnti, i beni interessati. Il valore così ottenuto deve essere opportunamente rettificato, in modo da tener conto dello stato d'uso del bene. La correzione avviene mediante l'applicazione di un coefficiente che esprime la proporzione tra vita totale e vita residua del bene. Il valore finale del bene, pertanto, sarà dato dalla formula:

$$V = \frac{C_r V_r}{V_t}$$

in cui

$C_r$  = Costo di riproduzione;

$V_r$  = Vita residua del bene;

$V_t$  = Vita totale del bene.

Va rilevato che la rettifica non va effettuata quando la stima del costo di ricostruzione si riferisce al bene immateriale allo stato in cui si trova nel momento della valutazione.

Per quanto il metodo del costo di riproduzione sia certo e documentato, per alcuni

---

<sup>281</sup> Sul Punto si veda L. GUATRI-M. BINI, *Op. Cit.*

risulta essere poco significativo<sup>282</sup>, data l'unicità dei beni immateriali.

Proseguendo con l'approccio economico per la valutazione dei beni immateriali, quest'ultimo si configura in due tecniche: metodo di attualizzazione dei risultati differenziali e metodo del costo della perdita. Tali criteri verificano l'effettiva capacità di generare flussi, reddituali o finanziari, dei beni intangibili soggetti ad autonoma valutazione.

Il primo criterio esprime il valore dell'intangible come misura del “vantaggio” che il possesso di tale bene conferisce.

L'impiego della risorsa in questione, infatti, genera un reddito differenziale rispetto ad una situazione in cui la stessa non sia presente. La determinazione del reddito differenziale scaturisce da una contrapposizione virtuale<sup>283</sup> tra la situazione di bilancio precedente l'impiego dell'intangible e la situazione che, fermo restando le altre condizioni, risente dell'apporto del bene.

Molto sinteticamente, il reddito differenziale viene calcolato sottraendo dai maggiori ricavi i maggiori costi connessi alla qualità del prodotto, generati dall'impiego dell'intangible nel processo produttivo. Il reddito netto così calcolato deve essere attualizzato con un tasso idoneo, tenendo presente la prevedibile durata del bene.

Tale metodologia è caratterizzata da un elevato grado di aleatorietà<sup>284</sup>, a causa della soggettività delle stime su cui si fonda.

In tal senso, le problematiche più rilevanti riguardano la difficoltà di apprezzare in termini quantitativi i flussi incrementali, il numero degli anni in cui tali flussi si manifesteranno ed il tasso di attualizzazione<sup>285</sup>.

Per i beni immateriali è più corretto parlare di durata economica, ossia di periodo nel quale si manifesteranno i benefici differenziali, piuttosto che di vita utile, ossia di lasso di tempo nel quale si prevede di impiegare il bene.

La durata economica è, generalmente, più breve della vita utile a cagione della rapida obsolescenza di tali beni e della dipendenza della loro redditività dalla situazione di mercato. Di difficile determinazione è, anche, il tasso di attualizzazione, in ragione dell'elevato rischio che caratterizza gli intangibles<sup>286</sup>.

---

<sup>282</sup> Cfr. R. FERRATA, *La valutazione delle tecnologie*, Milano, Egea, 2000.

<sup>283</sup> Espressione riportata da C. CHIACCHIERINI, *Valore dei beni immateriali e vantaggio competitivo*, op. cit.

<sup>284</sup> Per limitare l'aleatorietà e la soggettività di tale metodo, il Chiacchierini, *Op. Cit.*, suggerisce di ricorrere all'utilizzo di tecniche stocastiche.

<sup>285</sup> Cfr.: C. CHIACCHIERINI-V. PERRONE-F. PERRINI, *Op. Cit.*

<sup>286</sup> Per approfondimenti in merito si veda A. RENOLDI, *La valutazione reddituale dei beni immateriali: considerazioni a margine del tasso di capitalizzazione*, in *Le professioni tecniche ed economiche, Atti del*

Il metodo del costo della perdita eguaglia il valore dell'intangibile alla stima del danno, inteso in termini di riduzione del margine di contribuzione, che deriverebbe all'impresa dalla perdita dell'immaterialità.

Tale perdita va calcolata per tutto il periodo di tempo necessario al ripristino dell'equilibrio e della normalità.

Stimato, poi, il tasso di attualizzazione, si procede all'allineamento della perdita. L'ipotetico prezzo di trasferimento del fattore intangibile dovrebbe, dunque, essere come minimo pari al danno complessivo atteso dall'eventuale cessione.

Quest'ultimo può essere misurato attualizzando ancora una volta i margini differenziali prevedibili, che, peraltro, nelle particolari circostanze sono negativi. In generale, per il loro calcolo dovrebbero essere individuati, in primo luogo, i margini di contribuzione che sarebbero perduti, per il periodo necessario a creare dei fattori sostitutivi<sup>287</sup>.

Secondo la dottrina, il metodo del *cost of loss* ha il pregio della relativa facilità di calcolo e di misura dei parametri di riferimento. Questo approccio trova ampia applicazione nelle valutazioni finalizzate all'assunzione di decisioni strategiche.

A titolo esemplificativo, si pensi alla importante scelta che un concorrente ritardatario deve compiere tra il comperare il know-how necessario alla sua sopravvivenza sul mercato oppure riprodurlo in proprio.

Per calcolare la spesa necessaria all'acquisizione di quelle conoscenze distintive, l'inseguitore può ricorrere al criterio del costo della perdita, conosciuta la quale potrà optare per l'alternativa più efficiente ed economica.

Il terzo approccio, vale a dire quello di mercato, comprende i criteri che precedentemente erano classificati come metodi empirici di valutazione: il metodo dei tassi di royalty comparabili e quello dei moltiplicatori.

Il primo criterio stima il valore degli intangibles pari alle royalties derivanti dalla cessione in uso a terzi di tali beni.

Le royalties sono determinate applicando delle percentuali ad alcune grandezze (di solito si adopera come base di calcolo il fatturato) e, poiché sono distribuite su un arco temporale di medio-lungo termine, devono essere opportunamente attualizzate.

Il tasso di royalty è scelto volgendo lo sguardo a casi omogenei dedotti dal mercato. La formula che esprime tale valutazione può essere scritta come segue:

---

convegno di Bologna in onore dell'ingegner Giancarlo Falzoni, Milano, Giuffrè, 1991.

<sup>287</sup> Sul punto si veda G. BRUGGER, *Op. Cit.*

$$BI = \sum_{i=1}^n rS_i v^i$$

li dove

r = tasso di royalty dedotto dal mercato

S = vendite attese durante la vita residua dell'intangibile

v = coefficiente di attualizzazione, da calcolare anno per anno in base al tasso i' (tasso di opportunità per investimenti di pari rischio) o WACC.

Se l'impresa sostiene dei costi per la conservazione del bene immateriale, la formula assume la configurazione che segue:

$$BI = \sum_{i=1}^n (rS_i - C_i) v^i$$

li dove C = Costo di conservazione dell'intangibile anno per anno.

Questa metodologia, sebbene trovi ampia applicazione nella stima dei marchi, è caratterizzata da un elevato grado di arbitrarietà, a causa della modalità di determinazione del tasso di royalty<sup>288</sup>.

Il valore così determinato è, inoltre, molto volatile, in conseguenza della dipendenza momentanea del mercato.

Per cui, in contesti turbolenti, approda a risultati che devono essere sistematicamente revisionati a scadenze ravvicinate.

In ultimo, il metodo dei moltiplicatori consiste nell'applicazione di moltiplicatori, legati da formule elementari, a determinate grandezze contabili. Questo criterio è generalmente impiegato per valutare la raccolta delle banche, il portafoglio premi delle compagnie di assicurazione, le autorizzazioni, le testate giornalistiche.

Già agli inizi degli anni '90, lo stesso Guatri sosteneva la superiorità concettuale dei metodi reddituali e finanziari rispetto a quelli patrimoniali.

Di questi ultimi, tuttavia, riconosceva la maggiore efficacia, dovuta al fatto che tali metodologie utilizzano valori oggettivi e dipendono poco da stime o previsioni, inevitabilmente condizionate da elementi soggettivi e volatili.

---

<sup>288</sup> A tal proposito Guatri così si esprime: «La scelta (del tasso di royalty, ndr.) presuppone l'esistenza di un adeguato numero di transazioni, rappresentative e trasparenti, dalle quali sia deducibile un range di royalty applicate dal mercato per le categorie in intangibles considerati. Nell'ambito del range di valori espressi dal mercato si deve procedere alla scelta del tasso di royalty specifico da applicare all'intangibile considerato: si tratta del fattore denominato «forza della marca» (fm), o similmente, cioè dello score dal quale dipende la collocazione del più probabile r/r nell'ambito del range, generalmente ampio, nel quale si collocano le informazioni di mercato». Così in L. GUATRI-M. BINI, *Op. Cit.*; per approfondimenti sull'applicazione del metodo si veda lo studio di L. ZANETTI, *Il criterio r/r nella stima dei marchi*, in «La Valutazione delle Aziende», n. 7, 1997.

Alla luce delle considerazioni finora svolte, si è potuto comprendere l'importanza attribuita ai fattori immateriali nell'ambito dell'economia dell'impresa ed in relazione alle dinamiche gestionali, configurandosi quali elementi da cui non poter prescindere nella misura in cui assumono un ruolo fondamentale nella definizione di adeguate strategie competitive.

Quanto sopra si spiega in relazione al fatto che spesso tali elementi, allorquando rientrano nel sistema di una data impresa, assumono il ruolo di risorse difficilmente imitabili dalla concorrenza.

Altresì, si è potuto verificare l'inadeguatezza del modello comunitario nell'accogliere e rappresentare le dinamiche di valore delle risorse in questione.

Tale carenza informativa è legata sia alla finalità del bilancio, sia all'insieme delle regole redazionali che vedono quale elemento centrale il principio della prudenza estimativa, con forte ancoraggio al costo, in chiave storica.

A tal proposito, non va sottaciuto come in ogni caso la valutazione degli intangibles debba legarsi all'esigenza di una misurazione economica degli stessi, piuttosto che contabile.

Ecco, allora, l'utilità che possono rivestire le metodologie di determinazione extra-contabile, illustrate nella parte finale del presente lavoro, che offrono la possibilità all'impresa di comunicare in via volontaria le dinamiche valoriali degli intangibili, al fine di poter far meglio apprezzare queste ultime ai diversi stakeholders, determinando le condizioni per attrarre le migliori risorse possibili.